



Roma, 3 gennaio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 56

Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 1 – 2023

Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – S.O. n. 43 - è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023 – il cui art. 1 consta di 903 commi.

Le disposizioni riguardanti lo sport sono riportate nei commi 160, 161 e da 613 a 629.

Il comma 160 - del quale è stata data notizia già con la Circolare LND n. 54 del 28 dicembre 2022 - stabilisce che i versamenti delle ritenute e delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IVA dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche, e già più volte sospesi, da ultimo con l'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, fino al 22 dicembre 2022, si considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data del 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023: in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Il successivo **comma 161** stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, si decade dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e interessi ordinari.

Il comma 613 incrementa di due milioni di euro, di cui uno è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 614 stabilisce che il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Trattasi del credito d'imposta – *bonus sport* – in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in 3 quote annue di pari importo (vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019). **Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa.**

Il comma 615 prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1 del D.L. n.4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, si applicano anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e che, per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta non può essere superiore a 10.000,00 euro, autorizzando per lo stesso trimestre la spesa complessiva di 35 milioni di euro. Trattasi (vedasi Circolare LND n. 6 del 29 marzo 2022) del credito d'imposta concesso a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di Leghe e squadre professionistiche e dilettantistiche.

I commi da 616 a 617 stabiliscono stanziamenti per incrementare Fondi destinati a SSD/ASD per i costi di energia elettrica e al Fondo per lo Sport.

Il comma 618 incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni per il 2023, il Fondo speciale per sostenere la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport.

I commi da 619 a 626 ridefiniscono la natura giuridica dell'Istituto per il Credito Sportivo prevedendone la trasformazione in S.p.A.

Infine, i commi 627 e 628 autorizzano una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della S.p.A, Sport e Salute, per finanziare il progetto "Bici in Comune"

Si riportano, di seguito, alcune delle norme più importanti recate dalla Legge di Bilancio 2023 che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

-Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

-Comma 2 – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi medi, per Kwh, calcolati sulla base del 4° trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.**

-Comma 3 - E' riconosciuto un **credito d'imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al comma 1, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell'anno 2019.**

-Comma 4 – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel **1° trimestre solare del 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 4° trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

-Comma 5 – Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** di cui al comma 4, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **1° trimestre solare dell'anno 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, abbia subito un **incremento superiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

-Comma 6 - Ai fini della fruizione del credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023.

-Comma 7 - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

-Comma 8 - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'Albo e ad imprese di assicurazione. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta

-Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

-Comma 11 - Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza fino a 16,5 Kw.

- Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

-Comma 13 - E' confermata la riduzione al 5% dell'IVA per la somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

-Comma 15 - Per contenere, per il 1° trimestre del 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, l'IVA è ridotta al 5%.

- Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

-Comma 17 - I nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000,00 euro sono ammessi, per l'anno 2023, alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

-Comma 18 - Per il 1° trimestre 2023 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

-Misure fiscali – Riduzione della pressione fiscale

- Modifiche al regime forfetario

-Comma 54 - Dal 1° gennaio 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con partita IVA, potranno godere della tassazione al 15% (*flat tax*) per i ricavi fino a 85.000,00 euro annui (in precedenza il limite era di 65.000,00 euro). Inoltre, mentre con la precedente normativa il regime forfetario cessava a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 65.000,00 euro, la nuova norma stabilisce che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000,00 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

- Flat tax incrementale

-Comma 55 - Per il solo anno 2023, è stata introdotta la cosiddetta *flat tax incrementale* consistente in una minore tassazione dell'incremento di reddito conseguito nell'anno 2023, parametrato al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020-2022. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare - necessita l'opzione - in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000,00 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

-Comma 57 - Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2024, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del comma precedente.

-Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

-Comma 58 - Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono reddito da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia del lavoratore, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e INAIL e non sono computate ai fini del TFR.

-Comma 60 – L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

-Comma 62 – Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro.

- Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività

-Comma 63 – Per i premi di produttività erogati nel 2023 fino a 3.000,00 euro, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali è ridotta dal 10 al 5%, sempre che si tratti di redditi non superiori a 80.000,00 euro lordi l'anno. In caso di redditi superiori, l'aliquota sui premi di produttività resta quella del 10%.

- Differimento dei termini dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

-Comma 64 - Le disposizioni relative all'applicazione della *sugar tax* e della *plastic tax* sono differite al 1° gennaio 2024.

-Deducibilità ammortamenti

-Commi 65-69 – I costi dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, quali supermercati, grandi magazzini, ecc., sono deducibili in misura non superiore a quella calcolata applicando un coefficiente del 6% e non più del 4%. La maggiore deduzione spetta anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione ai soggetti che operano nelle attività commerciali di cui sopra.

-Aliquote IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile

-Comma 72 -Sono state ridotte le aliquote IVA dal 10 al 5% per alcuni prodotti dell'infanzia, quali latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini della prima infanzia ed altri, nonché per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.

-Comma 73 – La cessione dei *pellet* è assoggetta all'aliquota ridotta del 10%, anziché a quella del 22%.

- Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per "under 36"

-Commi 74 e 75 – Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni agevolative delle imposte indirette per l'acquisto da parte di "under 36" della prima casa con ISEE non superiore a 40.000,00 euro. Sono confermate fino al 31 dicembre 2023 le deroghe alla disciplina ordinaria per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa per lavoratori autonomi, imprenditori individuali, piccoli commercianti che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% su base trimestrale.

-Comma 76 – Ai fini IRPEF, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto della prima casa. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi successivi.

- Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente

-Comma 81 – Sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la condizione di immobile non utilizzabile né disponibile, per il quale sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

-Disposizioni in materia di entrate

-Assegnazione dei beni ai soci

-Commi 100-105 – E' consentito alle società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione, e beni mobili registrati, corrispondendo un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all'8% elevata al 10,5% per le società di comodo. L'assegnazione deve essere effettuata entro 30 settembre 2023. Nello stesso termine e con analoga tassazione le società immobiliari di gestione potranno essere trasformate in società semplici.

- Contributo di solidarietà per il 2023

-Commi 115 e 116 – E' istituito per il 2023 un **contributo di solidarietà** temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione del gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai fini IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il contributo va versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

-Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA

-Commi 148-150 - Al fine di contrastare l'evasione e le frodi fiscali, sono aggiunti all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, che reca disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio, variazione e successione e le modalità di rilascio di una nuova partita IVA, due commi, il comma *15-bis. 1* e il comma *15-bis.2*. In sostanza, dopo la chiusura ordinata dal fisco è possibile la riapertura ma soltanto con una fideiussione. Il comma *15-bis.1*, prevede che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, invita il contribuente a presentarsi in Ufficio per esibire i documenti contabili obbligatori per consentire la verifica dell'effettivo esercizio di un'attività economica per poter dimostrare, sulla base di documenti idonei, l'assenza dei profili di rischio. Se l'esito dell'istruttoria è negativa o in caso di mancata presentazione del contribuente, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Il successivo comma *15-bis.2*, prevede che la partita IVA può essere, dopo la cessazione, di nuovo richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000,00 euro.

- **Comma 149** - Il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa pari a 3.000,00 euro; risponde in solido della sanzione l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività, agendo con dolo o colpa grave

-Misure di sostegno in favore del contribuente

-Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione

-Comma 153 – E' prevista una definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, chieste con le comunicazioni di *irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto* alla data di entrata in vigore della Legge (30 dicembre 2022), ovvero recapitate successivamente a tale data. Le somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo.

-Comma 154 - Il pagamento delle somme ha luogo con l'iscrizione a ruolo ed è ammesso il **pagamento rateale in 8 rate o 20 rate** se il carico è superiore a 5.000,00 euro. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

-Comma 155 – Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con comunicazione dall'Ufficio, *il cui pagamento rateale è ancora in corso* alla data di entrata in vigore della Legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte residue non versate o versate in ritardo.

-Comma 156 – Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e termini previsti dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

-Comma 157 – Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

-Comma 158 – Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

-Regolarizzazione irregolarità formali

-Commi 166-167-168– Le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con il pagamento di una somma pari a **200,00 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità ed omissioni. Le violazioni sanabili sono, tra l'altro, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività, omessa restituzione dei questionari, ecc.

-Commi 169-173 – Sono espressamente escluse le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione riferiti alla collaborazione volontaria e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente Legge.

-Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

-Comma 174 - E' previsto un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, con il pagamento di un **diciottesimo del minimo** edittale delle sanzioni irrogabili per legge, oltre all'imposta ed agli interessi dovuti. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti

gli interessi nella misura del **2% annuo**. La regolarizzazione è consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni comprese le comunicazioni di irregolarità.

-Comma 175 – La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo con decorrenza dal 31 marzo 2023. La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

-Comma 176 – La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

-Comma 177 – I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge restano validi e non si dà luogo a rimborso.

– Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

-Comma 179 – **Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché quelli relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge.**

-Commi 180-181 - Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.

-Comma 182 – Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **venti rate** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale.

-Comma 183 – Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*dichiarazione di investimenti di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero*).

- Definizione agevolata delle controversie tributarie

-Comma 186 – Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

-Comma 187- In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** del valore della stessa.

-Commi 188- In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della Legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del **40%** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

-Comma 189 - In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo del tributo **al netto** degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dai Giudici Tributari e in misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 3, per la parte di atto annullata.

-**Comma 190** – In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale in tutti i precedenti gradi giudizio, la controversia pendente in Cassazione è definibile con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della stessa.

-**Comma 191** – Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

-**Comma 194** – La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Se l'importo supera 1.000,00 euro è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima vanno versati gli interessi legali.

-**Comma 195** - Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia, e quindi per ciascun atto impugnato, è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

-**Comma 199** - Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione.

-**Comma 200** – L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 e il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

– Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

-**Commi 206-209** – In alternativa alla definizione agevolata di cui all'art. 42, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione con il versamento della prima rata. Le rate successive, fino ad un massimo complessivo di venti trimestrali di pari importo, vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sono dovuti gli interessi legali per le rate successive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio e il competente Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà applicata sul residuo importo.

– Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziaria

-**Comma 219** – Per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione e a seguito delle conciliazioni giudiziali, scadute alla data di entrata in vigore della Legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, mediante il versamento integrale dell'imposta.

-**Commi 220-221** – La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Le rate successive, sulle quali sono dovuti gli interessi legali, hanno scadenza il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono gli effetti del presente articolo e l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento.

– *Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015*

-**Commi 222-223** – Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, tutti i debiti di importo residui, alla data di entrata in vigore della Legge, fino a **1.000,00 euro**, compresi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. *(va considerato il "singolo" carico e non il totale addebitato nella cartella di pagamento; pertanto, se nella cartella sono iscritte a ruolo due differenti tipologie di somme dovute – ad es., multa stradale e IRPEF – si tiene conto, per ciò che riguarda il limite di 1.000,00 euro, dell'importo di ciascuna tipologia a prescindere dall'ammontare totale dell'importo riportato in cartella).* Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.

-**Comma 227** – Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute alla medesima data – 1/1/2000-31/12/2015 – a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non opera per i rimborsi di spesa di procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

-**Comma 228** – Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, agli obblighi contributivi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di interessi.

-**Comma 229** – Gli enti creditori di cui al comma 227 **possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.**

-**Comma 230** – E' prevista la sospensione della riscossione fino al 31 marzo 2023 dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228, e non si applicano gli interessi di mora.

– *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*

-**Comma 231** – Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti **senza** corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

-**Comma 232** – Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di **diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Comma 233 – In caso di pagamento rateale, dono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

-**Commi 234-252** - L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore, se intende procedere alla definizione agevolata, deve presentare una dichiarazione, **entro il 30 aprile 2023**, utilizzando il modulo che dovrà essere messo a disposizione dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, scegliendo il numero di rate nel quale ritiene di effettuare il pagamento entro il limite massimo delle **18 rate**. Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi relativamente ai carichi che intende definire e si impegna a rinunciare agli stessi giudizi che verranno sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio

è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. **Entro il 30 aprile** il debitore potrà presentare dichiarazione integrativa di quella eventualmente già presentata. **Entro il 30 giugno 2023**, l'Agente della riscossione comunica, nell'area riservata del proprio sito internet, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme in definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore, mediante moduli di pagamento precompilati che l'Agente della riscossione invia in allegato alla comunicazione cui è tenuto o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una rata, **la definizione non produce effetti**. Sono esclusi dalla nuova rottamazione i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e le sanzioni diverse da quelle tributarie, da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

-Regime semplificato

-Comma 276 – E' ampliato l'ambito operativo della contabilità semplificata per le imprese minori. Dal **1° gennaio 2023** il regime semplificato si considera naturale per le imprese che conseguiranno ricavi non superiori a **500.000,00 euro** (in precedenza **400.000,00 euro**) nel caso di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a **800.000,00 euro** per le imprese esercenti altre attività (in precedenza **700.000,00 euro**)

-Lavoro, famiglia e politiche sociali

-Comma 277 – Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è determinata nella misura di **8.000,00 euro** (era previsto che l'attuale tetto di **10.000,00 euro** scendesse nel 2023 a **5.000,00 euro**). Per il 2024 è confermata la riduzione a **5.000,00 euro**.

- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

-Comma 281 -In via eccezionale, per i periodi di **paga dal 1° gennaio 2023** è riconosciuto il taglio del cuneo fiscale sotto forma di riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente nella misura di **due punti percentuali** ed è incrementato di **un ulteriore punto percentuale** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923,00 euro**, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. E' da rilevare che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (*la futura pensione non subirà decurtazioni a causa della minore aliquota contributiva in argomento*).

- Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile

-Comma 283 – In via sperimentale, per il 2023, è introdotta la "**pensione quota 103**" con 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva (*pensione anticipata flessibile*). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 consentirà l'accesso alla pensione anche in data successiva. **I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedere alla prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023**. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore medio mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo. Detto limite deve essere rispettato fino al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (*67 anni fino al 2024*).

-Comma 284 - La pensione anticipata flessibile **non** è cumulabile a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di **5.000,00 euro** lordi annui. Nel caso di cumulo, la pensione sarà sospesa per l'intero anno in cui

si verifica il superamento e gli eventuali ratei riscossi nell'anno formeranno oggetto di recupero da parte dell'INPS.

-Commi da 285 a 290 – I soggetti che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti per la pensione anticipata flessibile, conseguono il diritto alla decorrenza dal 1° aprile 2023; i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Diverse sono le decorrenze per i dipendenti pubblici. Infatti, per quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla pensione dal 1° agosto 2023 mentre quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto Scuola e Afam, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico/accademico sempre che la domanda di cessazione venga presentata entro il 28 febbraio 2023. La pensione anticipata flessibile non si applica al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria nonché dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.

– incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

-Commi 286-287 - I lavoratori che pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile potranno beneficiare di un incremento di stipendio. Infatti, è previsto che possano rinunciare, dietro formale richiesta del lavoratore, all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico: il datore di lavoro verserà all'INPS soltanto la quota di contribuzione a proprio carico, e la somma corrispondente ai contributi che avrebbe dovuto versare il lavoratore dipendente è corrisposta interamente al lavoratore.

– Opzione donna

-Comma 292 - Il diritto al trattamento pre-pensionistico per le donne previsto dall'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, viene prorogato seppure con limitazioni. È necessario, per accedere al pensionamento anticipato, per una lavoratrice madre, avere **entro il 31 dicembre 2022** almeno 60 anni di età e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Il requisito anagrafico scende a 59 anni se si ha un figlio e a 58 se si hanno almeno due figli. Rispetto al passato non è modificato il requisito anagrafico – 59 anni per le lavoratrici autonome e 58 per quelle dipendenti – ma la differenza deriva dall'essere o meno madri. Inoltre, devono sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- assistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado, convivente, in situazione di gravità;
- avere una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
- essere state licenziate da imprese in difficoltà per le quali si è aperto un tavolo di crisi.

– Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli

-Commi 294-300 - Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 31 dicembre 2023 assumono soggetti **beneficiari del reddito di cittadinanza** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di un importo pari a **6.000,00 euro** su base annua. Con il comma 4 è prolungato, per i datori di lavoro privati, l'accesso all'esonero in caso di assunzione di **"under 36"**. Il successivo comma 5 stabilisce che per il 2023, i datori di lavoro che assumono **personale femminile** possono godere dell'esonero totale della contribuzione, incluso INAIL, nel limite di **6.000,00 euro annui**; l'agevolazione spetta per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi per quelle a tempo indeterminato.

-Comma 306 – Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura, per i lavoratori fragili dipendenti pubblici o privati, lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart-working* senza alcuna decurtazione della retribuzione.

– *Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche*

-**Comma 309** - Per il periodo 2023-2024 è modificato il metodo di rivalutazione delle pensioni. Nel 2023 per gli importi pensionistici fino a 4 volte le pensioni minime (€ 525,38), e cioè fino a 2.101,52 euro lordo mensile, la rivalutazione, stabilita nel 7,30%, si applica nella misura del 100%, con un incremento massimo di 153,41 euro; per i trattamenti pari o inferiori a 5 volte il minimo - € 2.626,90 - la rivalutazione è pari al 85% del 7,3%, con un incremento massimo di 153,41 euro; per le pensioni pari a 6 volte il minimo - 3.152,28 -, la rivalutazione è del 53% di 7,3%, e cioè, del 3,86%, con un incremento massimo di € 126,56; oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, da € 3.152,29 a € 4.203,04, la rivalutazione è del 47% di 7,3%, con un incremento massimo di € 153,41; da 8 a 10 volte il minimo - da € 4.203,05 a € 5.253,80 - la rivalutazione è calcolata nella misura del 37% del 7,3% con un incremento massimo di € 153,41; infine, per i trattamenti superiori a 10 volte il minimo, e cioè a € 5.253,81 euro mensili lordi, la rivalutazione si ferma al 32% del 7,3%, e, cioè, al 2,33% dell'importo della pensione.

-**Comma 310** - Le pensioni minime - 525,38 euro - oltre ad essere adeguate al 100% dell'inflazione, saranno incrementate del 6,4% per gli "over 75" e dell'1,5% per gli altri pensionati.

– *Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa*

-**Commi 313-316** - La misura del reddito di cittadinanza nei confronti dei soggetti considerati "occupabili" avranno il sussidio per un **limite massimo di 7 mensilità**; la disposizione non si applica in caso di nuclei nel cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti percettori di reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per 6 mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza, il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 315 e 316, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai beneficiari del reddito di cittadinanza tra i **18 e 29 anni** che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata all'iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

-**Comma 317** - La componente del reddito di cittadinanza è erogata direttamente al **locatore** dell'immobile risultante dal contratto di locazione. Inoltre, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, nelle modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

- **Comma 322** - Per tutto il 2023 è possibile **rinegoziare i mutui** per l'acquisto o per la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata del contratto, passando al tasso fisso.

-**Comma 340-341** - È incrementato per l'anno 2023 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che aveva una dotazione di 40 milioni di euro, di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni dal 2024, da destinare al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è incrementato di 1,85 milioni di euro.

– *Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*

-**Comma 342** - Sono state apportate alcune modifiche all'art. 54-bis del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017. In particolare tornano i cosiddetti **vaucher** e viene elevato da 5.000,00 a 10.000,00 euro l'importo complessivo che può essere corrisposto per ciascun prestatore di lavoro occasionale. I vaucher possono essere utilizzati come modalità di pagamento anche per le attività lavorative di natura occasionale nell'ambito dell'attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Inoltre, è vietato il ricorso alla

prestazione di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **10, e non più 5**, come per il passato, lavoratori subordinati.

- *Famiglia e disabilità -'*

- *Assegno unico universale*

-**Comma 357** - A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, gli importi dell'assegno unico universale sono incrementati del 50%; lo stesso incremento è riconosciuto per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli ISEE fino a 40.000,00 euro. La maggiorazione forfettaria di 100,00 euro per i nuclei familiari con quattro e più figli è incrementata del 50%.

-*Congedo parentale*

-**Comma 359** – L'art. 34 del D. LGS. 26 marzo 2002, n. 151 prevede che per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuto fino al 3° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Tale indennità è elevata, con il comma 359 in esame, per entrambi i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione**. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori/lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.

-*Misure per favorire la crescita e gli investimenti*

- *Misure in materia di mezzi di pagamento*

-**Comma 384**- **L'importo del limite di 2.000,00 euro per i pagamenti in contanti, è elevato a 5.000,00 euro.**

-**Commi 385 – 386 - 387** - Per quanto riguarda i pagamenti a mezzo "pos", è istituito un tavolo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e che sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di debito/credito, e quelle dei prestatori e gestori dei servizi di pagamento al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni e per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30,00 euro a carico degli esercenti d'impresa con ricavi non superiori a 400.000,00 euro annui. Se non c'è accordo entro 30 giorni, è dovuto da parte dei prestatori dei servizi a pagamento, per il 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni inferiori a 30,00 euro.

- *Agricoltura e sovranità alimentare -*

-*Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità*

-**Comma 434** - E' istituito un Fondo presso il Ministero dell'Agricoltura destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare mediante l'erogazione, a soggetti in condizione di povertà assoluta, di pacchi alimentari con l'invenduto della distribuzione alimentare.

- *Infrastrutture e trasporti*

-**Commi 487-493** *Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente*

- E' dichiarata opera prioritaria e di preminente interesse nazionale il collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia ed il continente (Ponte sullo Stretto). Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Società ANAS S.p.A., le stesse sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitali sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro. La Società Stretto di Messina ha tempo 90 giorni per chiudere tutte le vertenze in corso relative al precedente progetto per il rifinanziamento della società stessa, per l'opera che torna ad essere prioritaria.

-Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal Codice della Strada

-Comma 497 - In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, prevista dal Codice della Strada.

- Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina

-Comma 498 - Viene, tra l'altro, autorizzata la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 per il 2024 e 140 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai fini della copertura del fabbisogno del Piano complessivo delle opere.

-Varie

-Commi 329-335 – Nella classe quarta della Scuola Primaria sono inserite due ore settimanali di educazione motoria affidate a insegnanti specializzati.

-Comma 538 - Per il 2023 è prorogato il *bonus psicologico* ma il contributo massimo scende a 1.500,00 euro a persona.

-Comma 630 – Sono istituite, dal 2024, una "Carta Cultura Giovani" ed una "Carta del Merito" legata al merito scolastico. Le due Carte, cumulabili, assegnano 500,00 euro per i consumi culturali; una per coloro che hanno un ISEE familiare fino a 35.000,00 euro e l'altra per chi si diploma con il massimo dei voti alle Scuole Superiori.

-Commi 894-895 - Dal 1° gennaio 2023 scende al 90% il *Superbonus* per gli interventi su condomini, edifici da 2 a 4 unità e per abitazioni singole. Per quest'ultime la casa deve essere adibita ad abitazione principale di proprietà, e se il reddito di riferimento calcolato con il "quoziente familiare" non è superiore a 35.000,00 euro. I soggetti che, nel condominio, hanno presentato la Cilas entro il 24 novembre o entro il 31 dicembre 2022 (con delibera assembleare entro il 18 novembre 2022) mantengono il 110%. Per le villette per le quali sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 il superbonus è concesso nella misura del 110% fino al 31 marzo 2023.